



Condizioni Generali di Assicurazione (CGA)

Assicurazione responsabilità civile Imprese

Edizione 10.2025

L'essenziale in breve

4

Parte A Condizioni quadro del contratto di assicurazione

A1	Estensione del contratto	6
A2	Durata del contratto	6
A3	Disdetta del contratto	6
A4	Premi	6
A5	Franchigia	6
A6	Obblighi di diligenza e altri obblighi	6
A7	Obblighi d'informazione	6
A8	Aggravamento o riduzione del rischio	7
A9	Cessione di diritti	7
A10	Principato del Liechtenstein	7
A11	Diritto applicabile e foro competente	7
A12	Sanzioni	7

Parte B Estensione della copertura assicurativa – Disposizioni generali

B1	Rischio assicurato e responsabilità civile assicurata	8
B2	Validità temporale	8
B3	Validità territoriale	9
B4	Esclusioni generali	9

Parte C

Estensione della copertura assicurativa – Disposizioni particolari

C1	Danni da inquinamento ambientale	12
C2	Prevenzione dei danni	13
C3	Ritiro di prodotti – Spese d'avviso	13
C4	Responsabilità civile privata durante i viaggi di lavoro	13
C5	Uso di veicoli	13
C6	Operazioni di carico e scarico di veicoli	14
C7	Immobili	15
C8	Responsabilità civile del committente dell'opera	15
C9	Terreni, fabbricati e locali presi in locazione, in leasing o in affitto	16
C10	Impianti di telecomunicazione presi in locazione	16
C11	Cose in custodia	16
C12	Cose custodite nei guardaroba	16
C13	Chiavi in consegna	17
C14	Atti di clienti	17
C15	Consegna di dati – Danni patrimoniali	17
C16	Convenzione di esonero dalla responsabilità	17
C17	Prolungamento del termine di prescrizione	17
C18	Rinuncia all'eccezione della colpa grave	17
C19	Licenze e brevetti	17
C20	Radiazioni ionizzanti – strumenti di misurazione e di controllo	17

Parte D Sinistro

D1	Prestazioni	19
D2	Franchigia	19
D3	Avviso di sinistro e obblighi d'informazione	20
D4	Trattamento del sinistro	20
D5	Regresso contro le persone assicurate	20
D6	Comunicazione in caso di crisi (spese di PR)	20

Parte E Definizioni

E1	Siti contaminati	21
E2	Valori pecuniari	21
E3	Violazione della sicurezza delle informazioni	21
E4	Danni corporali	21
E5	Danni materiali	21
E6	Spese per la prevenzione dei danni	21
E7	Sinistro in serie	21
E8	Inquinamento dell'ambiente	21
E9	USA/Canada	21
E10	Danni patrimoniali	21
E11	Persone assicurate	21
E12	Rischio assicurato	22
E13	Anno di assicurazione	22

L'essenziale in breve

La presente panoramica fornisce un'informazione sintetica ai sensi dell'art. 3 della Legge federale sul contratto di assicurazione (LCA) circa il contenuto essenziale del contratto assicurativo. A seguito della stipulazione del contratto di assicurazione, in capo alle parti maturano diritti e obblighi specifici, segnatamente sulla base della proposta, della polizza, delle condizioni di assicurazione e delle vigenti disposizioni di legge.

Chi è l'assicuratore?

L'assicuratore è AXA Assicurazioni SA, General-Guisan-Strasse 40, 8401 Winterthur (di seguito indicata come «AXA»), società anonima con sede a Winterthur e affiliata del Gruppo AXA.

Cosa è assicurato?

L'assicurazione copre le richieste di risarcimento di danni avanzate nei confronti delle *persone assicurate* in virtù delle disposizioni di legge in materia di responsabilità civile (B1.1 delle CGA).

La copertura assicurativa comprende la responsabilità civile legale per i *danni corporali e materiali* derivanti da:

- **Rischio impianti:** pericoli derivanti dalla proprietà e dal possesso (ad esempio affitto o locazione) di terreni, fabbricati, locali, altre opere o impianti;
- **Rischio aziendale e professionale:** rischi conseguenti ad azioni od omissioni da parte delle *persone assicurate* e allo svolgimento dell'attività aziendale, sia negli stabilimenti o nella sede dell'impresa assicurata che al di fuori degli stessi;
- **Rischio prodotti:** rischi in rapporto con la fabbricazione e la fornitura di prodotti, nonché con il commercio degli stessi;
- **Rischio ambientale:** rischi per l'ambiente derivanti dall'esercizio di impianti, dall'esercizio di attività aziendali e professionali e dalla fabbricazione di prodotti.

Si tratta di un'assicurazione danni ai sensi della Legge sul contratto di assicurazione.

Cosa non è coperto tra l'altro dall'assicurazione?

L'assicurazione non copre tra l'altro le pretese

- in relazione a sedi al di fuori della Svizzera e del Principato del Liechtenstein (B1.2 delle CGA);
- per danni dello *stipulante* (B4.1 delle CGA);
- riguardanti l'esecuzione non conforme del contratto e il mancato adempimento degli obblighi di garanzia (B4.2 delle CGA);
- fondate su una responsabilità che eccede le prescrizioni legali (B4.3 delle CGA);
- riguardanti il mancato adempimento dell'obbligo di assicurazione ai sensi di legge (B4.4 delle CGA);
- derivanti da danni a cose in custodia e danni causati come locatario (B4.5 delle CGA). Sono fatte salve le disposizioni da C9 a C14 delle CGA;
- per danni a cose verificatisi a seguito dell'esecuzione o dell'omissione di un'attività su di esse o con esse – ad esempio lavorazione o riparazione (B4.6 delle CGA);
- in relazione a *danni da inquinamento ambientale* graduale e *siti contaminati* (C1.1, C1.4.1 e C1.4.2 delle CGA).

Quali prestazioni sono erogate da AXA?

AXA indennizza l'ammontare che la *persona assicurata* è tenuta a pagare al danneggiato, a titolo di risarcimento, in virtù della sua responsabilità civile legale (D1.1 delle CGA). Nel caso di sinistri assicurati, AXA si assume inoltre la difesa contro le pretese ingiustificate o eccessive (protezione giuridica ai sensi della disposizione D1.2 delle CGA).

Le prestazioni sono limitate alla somma assicurata o al massimale speciale che figurano nella proposta o nella polizza – come garanzia doppia per *anno di assicurazione* (D1.3.2 delle CGA).

A quanto ammonta il premio e quando è dovuto?

Il premio è riportato nella proposta e nella polizza e il suo pagamento è dovuto il primo giorno di ogni *anno di assicurazione* (A4.1 delle CGA).

Quali sono i principali obblighi a carico dello stipulante?

Lo *stipulante* è tenuto tra l'altro a

- eliminare a proprie spese qualsiasi pericolo che potrebbe provocare un sinistro (A6.1 delle CGA);
- notificare immediatamente, per iscritto o in altra forma testuale (ad esempio e-mail), qualsiasi cambiamento di un fatto rilevante per l'apprezzamento del rischio (A8.1 delle CGA);
- provvedere affinché la produzione, la trasformazione, la raccolta, il deposito, ecc. di sostanze nocive all'ambiente vengano eseguiti in conformità alle disposizioni di legge e delle autorità (C1.5.1 delle CGA);
- dare avviso immediato qualora si verifichi un evento le cui conseguenze potrebbero interessare l'assicurazione (D3.1 delle CGA);
- a fornire in qualsiasi momento ad AXA o metterla al corrente di tutte le informazioni, documenti, dati, atti ed elementi probatori riguardanti il sinistro, nonché a trasmetterle e/o porla celermente a conoscenza di tutti gli atti ufficiali o giudiziari (D3.2 delle CGA).

Lo *stipulante* deve tra l'altro astenersi da qualsiasi trattativa diretta con danneggiati, né deve riconoscere alcuna pretesa, concludere accordi transattivi, corrispondere indennizzi e cedere qualsivoglia pretesa derivante dall'assicurazione (A9 e D4.2 delle CGA).

Eventuali obblighi particolari sono specificati nelle condizioni contrattuali, nella proposta e nella polizza.

Quando deve essere presentata la notifica di sinistro?

Qualora si verifichi un evento le cui conseguenze potrebbero presumibilmente interessare l'assicurazione, lo *stipulante* deve informare tempestivamente AXA. Questo obbligo di notifica trova applicazione anche se, a seguito di un evento, venga avviata un'inchiesta di polizia (D3.1 delle CGA).

Quando inizia e quando finisce l'assicurazione?

L'assicurazione decorre a partire dalla data indicata nella polizza. Finché non viene consegnata la polizza o rilasciata una conferma di copertura definitiva, AXA può rifiutare la proposta. L'assicurazione è valida per la durata indicata nella polizza (A2 delle CGA).

Nel caso in cui il contratto di assicurazione non venga disdetto alla scadenza prevista, esso si rinnova tacitamente di volta in volta per un ulteriore anno. Se è stato concluso per una durata inferiore a un anno, il contratto di assicurazione si estingue alla data indicata nella polizza (A2 delle CGA).

Quali danni sono assicurati dal punto di vista temporale?

La copertura assicurativa è operante per le pretese in relazione a danni verificatisi durante il periodo di validità del contratto (B2 delle CGA). In caso di cessazione dell'attività aziendale, ad eccezione del fallimento, o di decesso dello *stipulante*, la copertura assicurativa è operante anche per i danni causati prima della fine del contratto ma manifestatisi soltanto dopo la fine del contratto stesso (B2.6 delle CGA).

Se nella polizza, in deroga alle CGA, come validità temporale viene concordata la data della richiesta di risarcimento, vale quanto segue: La copertura assicurativa è operante per le pretese avanzate nel corso della durata del contratto. In caso di cessazione dell'attività aziendale o di decesso dello *stipulante*, la copertura assicurativa è operante anche per i danni causati prima della fine del contratto, ma le cui pretese vengono avanzate soltanto dopo la fine del contratto stesso.

Come si può esercitare il diritto di revoca?

Lo *stipulante* può revocare il contratto con AXA entro 14 giorni dalla sua sottoscrizione. Questo termine è considerato come rispettato se la revoca viene comunicata ad AXA entro l'ultimo giorno del termine utile per iscritto o in altra forma testuale (ad esempio e-mail).

La revoca comporta l'obbligo di rimborso delle prestazioni già percepite.

Informazioni particolari per il Principato del Liechtenstein

Con la consegna o l'invio della proposta, il proponente è vincolato per due settimane alla stessa ai fini della stipulazione di un contratto di assicurazione; qualora risulti necessaria una visita medica, questo periodo si estende a quattro settimane.

Qualora AXA violi l'obbligo di informazione ai sensi della legge del Principato del Liechtenstein in materia di contratti assicurativi o di vigilanza in ambito assicurativo, lo *stipulante* gode di un diritto di recesso di quattro settimane a partire dal momento del recapito della polizza.

L'autorità di sorveglianza di competenza è l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA, 3000 Berna.

Quali definizioni trovano applicazione?

I principali concetti sono illustrati nelle «Definizioni» riportate nella Parte E e nelle CGA figurano in *corsivo*.

Quali dati sono utilizzati in quale modo da AXA?

AXA utilizza i dati in conformità con le disposizioni di legge applicabili. Ulteriori informazioni sono disponibili all'indirizzo [AXA.ch/protezione-dati](https://www.axa.ch/protezione-dati).

Condizioni Generali di Assicurazione (CGA)

Parte A

Condizioni quadro del contratto di assicurazione

A1 Estensione del contratto

Le assicurazioni effettivamente stipulate sono riportate nella polizza. La polizza, le presenti Condizioni Generali di Assicurazione (CGA), eventuali Condizioni Complementari (CC) ed eventuali Condizioni Particolari di Assicurazione (CPA) forniscono indicazioni specifiche circa l'estensione della copertura assicurativa.

A2 Durata del contratto

Il contratto di assicurazione decorre dalla data indicata nella polizza ed è valido per la durata ivi specificata. Alla data di scadenza, il contratto si rinnova tacitamente di volta in volta per un ulteriore anno. Se è stato concluso per una durata inferiore a un anno, il contratto si estingue alla data indicata nella polizza. Con la consegna della polizza si estingue la copertura assicurativa provvisoria eventualmente in essere.

AXA ha la facoltà di rifiutare la proposta. Una copertura assicurativa provvisoria eventualmente in essere si estingue dopo tre giorni dal momento in cui il proponente ha ricevuto la notifica di rifiuto. In questo caso, il proponente è tenuto a pagare il premio in misura proporzionale alla durata effettiva della copertura provvisoria. Se contro lo *stipulante* viene avviata la procedura fallimentare, il contratto rimane in vigore e l'amministrazione del fallimento è tenuta all'adempimento dello stesso.

A3 Disdetta del contratto

A3.1 Diritto di disdetta annuale

Entrambe le parti contraenti possono disdire il contratto con cadenza annuale per iscritto o in altra forma (ad esempio e-mail), nel rispetto di un termine di preavviso di tre mesi per la fine di un *anno di assicurazione* intero.

A3.2 Disdetta in caso di sinistro

Dopo un sinistro per il quale AXA versa delle prestazioni, il contratto può essere disdetto in uno dei seguenti modi:

- da parte dello *stipulante* al più tardi entro 14 giorni da quando è venuto a conoscenza dell'erogazione della prestazione; la copertura assicurativa si estingue dopo 30 giorni dal momento in cui AXA riceve la disdetta.
- da parte di AXA, al più tardi all'atto dell'erogazione della prestazione; la copertura assicurativa si estingue dopo 30 giorni dal momento in cui lo *stipulante* riceve la disdetta.

A3.3 Disdetta in caso di aggravamento o riduzione del rischio

Fa stato quanto previsto dalle disposizioni da A8.2–A8.4.

A4 Premi

A4.1 Importo e scadenza del premio

Il premio riportato nella polizza è dovuto il primo giorno di ogni *anno di assicurazione*; la data di scadenza del primo premio è indicata sulla fattura. In caso di pagamento rateale, le frazioni di premio che giungono a scadenza nel corso dell'*anno di assicurazione* si devono considerare come prorogate. AXA può esigere un supplemento su ogni singola rata.

A4.2 Calcolo dei premi

Nella proposta o nella polizza è stabilito se il premio si configura come premio forfetario oppure se lo stesso viene calcolato alla fine di ogni *anno di assicurazione* sulla base dei dati che vengono forniti (salari, fatturato).

A5 Franchigia

Fa stato quanto indicato alla disposizione D2.

A6 Obblighi di diligenza e altri obblighi

A6.1 Eliminazione di una fattispecie di pericolo

Lo *stipulante* deve eliminare a proprie spese qualsiasi pericolo che potrebbe provocare un sinistro. AXA può esigere che la fattispecie di pericolo venga rimossa entro un termine adeguato.

A6.2 Violazione degli obblighi contrattuali o dell'obbligo di notifica

Se lo *stipulante* o l'*assicurato* viola un obbligo a lui incombente (ad esempio ai sensi delle disposizioni C1.5, D4.2 e D4.3.3) o gli obblighi d'avviso e informazione (ad esempio ai sensi della disposizione D3), la copertura assicurativa si estingue. La copertura assicurativa conserva tuttavia i suoi effetti, se lo *stipulante* o la *persona assicurata* prova che la violazione non ha avuto alcun effetto sull'insorgere dell'evento assicurato e sull'entità delle prestazioni dovute da AXA o che, in base alle circostanze, la violazione non è imputabile a colpa.

A6.3 Obblighi di diligenza e altri obblighi in caso di sinistro

Fa stato quanto previsto alle disposizioni A9, C1.5, C12.3, C13.2, D1.4.3, D3, D4.2 e D4.3.3.

A7 Obblighi d'informazione

A7.1 Comunicazione con AXA

Lo *stipulante* o l'avente diritto deve indirizzare tutte le comunicazioni alla sede di AXA o alla sua rappresentanza competente.

A7.2	Aggravamento o riduzione del rischio Fa stato quanto previsto alle disposizioni A8.1, A8.2.1, A8.3.1 e A8.4.
A7.3	Sinistro Fa stato quanto indicato alla disposizione D3.
A8	Aggravamento o riduzione del rischio
A8.1	Modifica di circostanze sostanziali Lo <i>stipulante</i> deve notificare immediatamente ad AXA, per iscritto o in altra forma testuale (ad esempio e-mail), al più tardi entro la fine dell'anno di assicurazione in corso, qualsiasi cambiamento di una fatto rilevante per l'apprezzamento del rischio, del quale le parti contraenti abbiano determinato l'entità alle risposte delle domande della proposta.
A8.2	Nuovi rischi
A8.2.1	Qualora si manifesti una nuova fattispecie che si concretizza come un aggravamento essenziale del rischio (ad esempio a seguito di un cambiamento di attività o di una nuova attività), la copertura assicurativa si estende anche al nuovo rischio nei limiti delle altre condizioni contrattuali (copertura automatica).
A8.2.2	AXA si riserva tuttavia il diritto di fissare nuovamente il premio e le condizioni per tale rischio con effetto retroattivo dalla sua inclusione nell'assicurazione. Da parte sua, lo <i>stipulante</i> ha la facoltà di disdire il contratto di assicurazione entro 30 giorni, per iscritto o in altra forma testuale (ad esempio e-mail), se le parti non riescono a raggiungere un accordo in merito al nuovo premio o alle nuove condizioni. AXA ha diritto al premio corrispondente al nuovo rischio, e ciò a contare dall'inizio fino all'estinzione della copertura provvisoria o del contratto di assicurazione.
A8.2.3	AXA si riserva inoltre il diritto, entro 14 giorni dal pervenimento della notifica circa l'aggravamento del rischio, • di rifiutare l'assunzione del nuovo rischio; • di disdire il contratto. Se AXA rifiuta di accettare il nuovo rischio, oppure dà la disdetta del contratto, la copertura automatica e il contratto si estinguono dopo 30 giorni dalla data di ricezione, da parte dello <i>stipulante</i> , del rifiuto o della disdetta per iscritto o in altra forma testuale (ad esempio e-mail). In ogni caso AXA ha diritto al premio corrispondente al nuovo rischio, e ciò a contare dall'inizio fino all'estinzione della copertura provvisoria o del contratto di assicurazione.
A8.2.4	Se per il nuovo rischio è in corso un'altra assicurazione responsabilità civile, obbligata a versare le prestazioni per lo stesso danno o danno in serie, la disposizione B2.5 si applica per analogia.
A8.3	Nuove imprese
A8.3.1	Se lo <i>stipulante</i> fonda o rileva società affiliate nelle quali detiene una partecipazione di almeno il 50% oppure una partecipazione tra il 30% e il 50% con controllo manageriale, tali società affiliate risultano <i>persone assicurate</i> a partire dalla data della loro fondazione o del loro rilevamento, a condizione che le rispettive sedi siano ubicate in Svizzera o nel Liechtenstein (assicurazione automatica). Lo <i>stipulante</i> deve comunicare ad AXA il nome, il domicilio legale e lo scopo aziendale delle nuove società affiliate.
A8.3.2	Se l'attività svolta dalla nuova società affiliata è diversa da quella dello <i>stipulante</i> specificata nella polizza, si applicano per analogia le disposizioni A8.2.2–A8.2.4.

A8.4	Riduzione del rischio In caso di sensibile riduzione del rischio, lo <i>stipulante</i> è autorizzato a disdire il contratto, per iscritto o in altra forma testuale (ad esempio e-mail), nel rispetto di un termine di preavviso di quattro settimane oppure a chiedere una riduzione del premio. Se lo <i>stipulante</i> chiede una riduzione del premio, AXA riduce di conseguenza il premio a decorrere dal pervenimento della relativa comunicazione dello <i>stipulante</i> . Se lo <i>stipulante</i> non è d'accordo con la riduzione del premio, può disdire il contratto entro 30 giorni dalla data in cui è stata ricevuta la comunicazione del nuovo premio nel rispetto di un termine di preavviso di quattro settimane, per iscritto o in altra forma testuale (ad esempio e-mail).
-------------	---

A9 Cessione di diritti

Senza il consenso di AXA, la *persona assicurata* non è autorizzata a cedere i diritti derivanti dalla presente assicurazione.

A10 Principato del Liechtenstein

Se lo *stipulante* ha il proprio domicilio o la propria sede nel Principato del Liechtenstein, i rinvii alle disposizioni di legge svizzere contenuti nella documentazione contrattuale di assicurazione si riferiscono alle corrispondenti disposizioni di legge del Liechtenstein.

A11 Diritto applicabile e foro competente

A11.1 Diritto applicabile

Il presente contratto sottostà al diritto svizzero. Per i contratti che sottostanno al diritto del Principato del Liechtenstein, le disposizioni imperative di tale Paese sono preminenti in caso di deroga alle presenti Condizioni Generali di Assicurazione (CGA).

A11.2 Luogo di adempimento

Eventuali indennizzi a *persone assicurate* o terzi derivanti dal presente contratto sono da corrispondere esclusivamente presso la sede dello *stipulante* o presso la sede di AXA.

A11.3 Foro competente

In caso di controversie derivanti dal contratto di assicurazione, incluse le azioni di *persone assicurate* o terze parti relative a prestazioni per pretese di responsabilità civile, sono competenti esclusivamente i tribunali ordinari svizzeri e, nel caso di *stipulanti* con domicilio o sede nel Principato del Liechtenstein, esclusivamente i tribunali ordinari di tale Paese.

A12 Sanzioni

AXA non è tenuta a fornire copertura e non è obbligata a liquidare alcun sinistro o fornire qualsivoglia prestazione in virtù del presente contratto nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la liquidazione di tale sinistro o l'erogazione di tale prestazione esporrebbe AXA a qualsiasi sanzione, divieto o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni economiche e commerciali, leggi o disposizioni di Unione Europea, Regno Unito, Stati Uniti d'America o della Svizzera.

Parte B

Estensione della copertura assicurativa – Disposizioni generali

B1 Rischio assicurato e responsabilità civile assicurata

B1.1 Responsabilità civile assicurata, rischio assicurato
La copertura assicurativa è operante per le richieste di risarcimento di danni avanzate in virtù delle disposizioni di legge in materia di responsabilità civile nei confronti delle *persone assicurate per danni materiali e corporali*. La copertura assicurativa trova applicazione per l'attività aziendale e professionale e/o statutaria di persone fisiche e giuridiche, società di persone, enti o istituti nel quadro del *rischio assicurato* specificato nella polizza. La copertura assicurativa sussiste anche in caso di richieste di risarcimento per *danni corporali e materiali* cagionati da una *violazione della sicurezza delle informazioni* (incl. cyber-eventi).

B1.2 Sedi assicurate
La copertura assicurativa è operante per tutte le sedi dell'azienda assicurata in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein: stabilimenti, filiali, magazzini, ecc.
Non sussiste alcuna copertura assicurativa per le sedi dell'azienda assicurata al di fuori dei due suddetti Paesi.

B1.3 Coinvolgimento di terzi
La copertura assicurativa è operante per le pretese avanzate nei confronti dello *stipulante* per danni causati da aziende o artigiani indipendenti (quali i subappaltatori) a cui lo *stipulante* ha fatto ricorso come *personale ausiliario*.
Non sussiste alcuna copertura assicurativa per la responsabilità civile personale di queste aziende e di artigiani indipendenti.

B1.4 Personale dato in prestito o in locazione
La copertura assicurativa è operante per le pretese avanzate nei confronti dello *stipulante* per danni cagionati dalle persone che egli dà in prestito o in locazione a favore di un terzo (locazione di personale o di servizi) in rapporto con l'esplorazione di attività per conto di tale soggetto terzo.
Non sussiste alcuna copertura assicurativa per la responsabilità civile di questa parte terza in veste di padrone di azienda per i danni causati dalle persone in prestito o in locazione.

B2 Validità temporale

B2.1 Momento di sopravvenienza del sinistro
La copertura assicurativa è operante per le pretese in relazione a danni verificatisi durante il periodo di validità del contratto.
Se il momento di sopravvenienza del sinistro non può essere determinato con certezza, si considererà quello in cui il danno è stato accertato per la prima volta, a prescindere da chi abbia effettuato tale constatazione.

B2.2 Sinistro in serie
Nel caso di un *sinistro in serie*, l'occorrenza del primo danno appartenente alla serie è considerata come il momento di sopravvenienza di tutti i danni. Se il primo danno di una serie si verifica prima dell'inizio del contratto,

per le pretese relative a tutti i danni della stessa serie **non sussiste alcuna copertura assicurativa**.

B2.3 Sopravvenienza del danno per le spese per la prevenzione dei danni
Quale momento dell'insorgere della necessità delle *spese per la prevenzione dei danni* si considera quello in cui viene constatata per la prima volta l'imminenza di un danno.

B2.4 Assicurazione del rischio precedente
Per le pretese derivanti da un danno singolo, o facente parte di una *serie*, causato prima dell'entrata in vigore del contratto, la copertura assicurativa è operante soltanto se lo *stipulante* dimostra in modo attendibile che al momento della stipulazione del contratto non era a conoscenza di atti od omissioni e neppure di difetti o vizi delle cose fabbricate o fornite che avrebbero potuto motivare la responsabilità della *persona assicurata*. Ciò si applica per analogia anche a eventuali modifiche delle disposizioni contrattuali effettuate nel corso della durata del contratto (ad esempio in relazione a variazioni delle regolamentazioni delle somme o delle franchigie).

B2.5 Assicuratore precedente
In presenza di un'assicurazione precedente tenuta a versare le prestazioni per lo stesso danno o per lo stesso *sinistro in serie*, le prestazioni di AXA sono limitate alla parte del risarcimento che supera la somma assicurata o il massimale speciale dell'assicurazione precedente (copertura della differenza nella garanzia). La somma assicurata, o il massimale speciale, dell'assicurazione precedente viene dedotta dalla somma assicurata o dal massimale speciale stabiliti nella polizza di AXA.

B2.6 Assicurazione del rischio postumo
In caso di risoluzione del contratto a seguito della cessazione dell'attività aziendale assicurata, **ad eccezione del fallimento**, o a seguito di decesso dello *stipulante*, la copertura assicurativa è operante anche per le pretese derivanti da danni causati prima della fine del contratto ma manifestatisi soltanto dopo la fine del contratto stesso. I danni verificatisi durante il periodo di validità della presente assicurazione del rischio postumo, che non fanno parte di un *sinistro in serie*, si intendono verificatisi alla data di cessazione del contratto.

B2.6.2 Se degli *assicurati* escono dalla cerchia delle persone assicurate, trova applicazione quanto segue: se delle *persone assicurate* di cui alle disposizioni E11.2, E11.3 ed E11.6 hanno causato, prima della loro uscita, dei danni a seguito di atti od omissioni, per le pretese che ne risultano nei confronti dello *stipulante* sussiste una copertura assicurativa al massimo sino alla fine del contratto; in caso di risoluzione del contratto ai sensi della precedente disposizione B2.6.1, dette pretese sono coperte a titolo accessorio anche durante l'assicurazione del rischio postumo. Per quanto concerne la responsabilità personale degli *assicurati* usciti dalla cerchia delle persone assicurate ai sensi delle disposizioni E11.2, E11.3 ed E11.6, la copertura resta operante anche dopo un'eventuale risoluzione del contratto.

- B2.6.3 Nei seguenti casi la copertura assicurativa è operante anche per i sinistri che si verificano sino alla fine del contratto:
- se le *aziende o le parti aziendali comprese nella copertura* vengono escluse.
 - se le attività assicurate vengono cessate.
 - se vengono cessate le attività di consegna di merci verso *USA o Canada*.

In caso di risoluzione del contratto ai sensi della disposizione B2.6.1, per questi danni la copertura è operante a titolo accessorio per la durata dell'assicurazione del rischio postumo.

B3 Validità territoriale

La copertura assicurativa è operante per le pretese in relazione a danni verificatisi in tutto il mondo. Per i danni occorsi in *USA/Canada* restano fatte salve le disposizioni B4.25.

B4 Esclusioni generali

B4.1 Danni propri

Non sussiste alcuna copertura assicurativa per le pretese

- per danni subiti dallo *stipulante*;
- per danni che riguardano la persona dello *stipulante* (ad esempio perdita della persona che provvede al sostentamento);
- per danni subiti da persone che convivono nella stessa economia domestica con la *persona assicurata* civilmente responsabile.

B4.2 Rischio d'impresa

Non sussiste alcuna copertura assicurativa per pretese riguardanti l'esecuzione di contratti, oppure le richieste di risarcimento avanzate per mancato adempimento o esecuzione non conforme di questi contratti, e segnatamente

- per danni e difetti a cose fabbricate o fornite o per lavori eseguiti dallo *stipulante* stesso o da un terzo da lui incaricato, se la causa di tali danni e difetti risiede nella fabbricazione, nella fornitura o nella prestazione lavorativa;
- per danni e spese relativi alla constatazione e alla riparazione dei danni e difetti di cui sopra;
- per pregiudizi patrimoniali e per perdite di reddito conseguenti a tali danni e difetti.

Questa esclusione è estesa anche alle pretese extracontrattuali che vengono avanzate unitamente a o in luogo delle pretese contrattuali escluse.

B4.3 Responsabilità assunta contrattualmente

Non sussiste alcuna copertura assicurativa per le pretese avanzate in relazione a una responsabilità assunta contrattualmente che eccede le prescrizioni legali.

B4.4 Mancato adempimento di un obbligo assicurativo

Non sussiste alcuna copertura assicurativa per le pretese avanzate in relazione a danni per i quali doveva essere stipulata un'altra assicurazione in virtù di un obbligo di assicurazione legale o contrattuale.

B4.5 Danni a cose in custodia

Non sussiste alcuna copertura assicurativa per pretese avanzate in relazione a danni a cose ricevute in uso, in lavorazione, in consegna o custodia, per il trasporto o per altro scopo (ad esempio per vendita su commissione o per esposizione), oppure prese in affitto, in leasing o in locazione.

B4.6 Danni a cose lavorate

Non sussiste alcuna copertura per pretese avanzate in relazione a danni a cose verificatisi a seguito dell'esecuzione o dell'omissione di un'attività su di esse o con esse (ad esempio lavorazione o riparazione).

Rientrano nel novero delle suddette attività anche la progettazione e la direzione dei lavori, il conferimento di ordini e istruzioni, la sorveglianza, il controllo e lavori simili nonché i collaudi, indipendentemente da chi vengano effettuati.

Se un'attività viene esplicata solo su determinate parti di cose immobili, questa esclusione vale unicamente per le pretese avanzate in relazione ai danni a tali parti, nonché alle parti vicine della cosa immobile ubicate direttamente nell'ambito dell'attività.

B4.7 Spese per il ritiro di prodotti

Non sussiste alcuna copertura assicurativa per pretese o costi in relazione

- al richiamo o al ritiro di cose, nonché ai relativi lavori di preparazione necessari;
- ad altre misure alternative al richiamo o al ritiro.

B4.8 Atti temerari

Non sussiste alcuna copertura assicurativa per le pretese avanzate in relazione ad atti temerari ai sensi della Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF).

B4.9 Elevata probabilità e accettazione implicita

Non sussiste alcuna copertura per pretese avanzate in relazione a danni il cui verificarsi da parte dello *stipulante*, dei suoi *rappresentanti* o delle persone incaricate della direzione o della sorveglianza dell'impresa

- dovevano essere ritenuti altamente probabile;
- sono stati implicitamente accettati allo scopo di ridurre le spese, accelerare i lavori o evitare pregiudizi patrimoniali o perdite di reddito.

B4.10 Danni a impianti per i rifiuti

Non sussiste alcuna copertura assicurativa in relazione a pretese avanzate per danni causati da sostanze immesse negli impianti per il deposito, il trattamento, il trasporto in condotta o l'eliminazione di rifiuti, acque di scarico o materiale di riciclaggio.

La presente esclusione non si applica nel caso di danni cagionati a impianti per la depurazione o la decantazione di acque di scarico.

B4.11 Crimini e delitti intenzionali

Non sussiste alcuna copertura assicurativa per pretese derivanti dalla responsabilità dell'autore di un crimine o di un delitto intenzionale per i danni causati in relazione al compimento o al tentativo di tali reati.

B4.12 Risarcimenti a carattere punitivo

Non sussiste alcuna copertura assicurativa per pretese avanzate in relazione a risarcimenti a carattere punitivo (come i cosiddetti «punitive / exemplary damages»).

B4.13 Campi elettromagnetici

Non sussiste alcuna copertura assicurativa per pretese avanzate in rapporto con l'azione di campi elettromagnetici (CEM).

B4.14 Radiazioni ionizzanti

Non sussiste alcuna copertura assicurativa per pretese avanzate in rapporto con l'azione di radiazioni ionizzanti.

B4.15	Danni nucleari Non sussiste alcuna copertura assicurativa per le pretese avanzate in relazione a danni nucleari, così come definiti dalla legislazione svizzera sulla responsabilità civile in materia nucleare, nonché le spese ad essi connesse.	B4.20	Aeromobili, veicoli spaziali e relative parti Non sussiste alcuna copertura assicurativa per pretese avanzate in relazione a danni riconducibili a - aeromobili, veicoli spaziali o parti degli stessi, progettati, costruiti, fabbricati o forniti da <i>persone assicurate</i> o per conto delle stesse; - attività eseguite su aeromobili e veicoli spaziali o su parti degli stessi (ad esempio montaggio, manutenzione, ispezione, revisione, riparazione o trasporto). La presente esclusione non vale: - per gli aeromobili per i quali la legislazione svizzera non prescrive un'assicurazione di responsabilità civile o per i quali non esiste alcun obbligo di garanzia; - per le parti destinate alla costruzione di aeromobili o veicoli spaziali oppure al montaggio in aeromobili o in veicoli spaziali all'insaputa della <i>persona assicurata</i>; - per pretese avanzate in relazione a danni riconducibili ad aeromobili o a parti di essi prodotti o forniti dalle <i>persone assicurate</i> o ad attività svolte sugli stessi aeromobili – a condizione che nell'anno di assicurazione antecedente a quello in cui si è verificato il sinistro il fatturato derivante dalle forniture di aeromobili o parti di essi e di attività svolte sugli stessi non sia risultato superiore al 25 % del fatturato annuo complessivo delle <i>persone assicurate</i>.
B4.16	Amianto Non sussiste alcuna copertura assicurativa per le pretese avanzate in rapporto con la presenza di amianto.	B4.21	Dati elettronici Non sussiste alcuna copertura assicurativa per pretese derivanti dal pregiudizio di dati elettronici, vale a dire di informazioni (quali sistemi operativi, programmi, dati utente) archiviate in formato elettronico su appositi supporti, salvo laddove si tratti delle conseguenze di un danno assicurato subito dai supporti dati (hardware).
B4.17	Prodotti e sostanze particolari Non sussiste alcuna copertura assicurativa per pretese derivanti dalla responsabilità civile prodotti di: - tabacco e generi voluttuari contenenti tabacco o nicotina; - tetraidrocannabinolo (THC) e prodotti contenenti THC; - sigarette elettroniche, vaporizzatori e analoghi apparecchi che vaporizzano o nebulizzano liquidi a scopo di inalazione, nonché delle relative sostanze aromatiche e di consumo; - prodotti contraccettivi, per la stimolazione della fertilità, la gravidanza assistita o l'interruzione di gravidanza (ad esempio anticoncezionali, preservativi, farmaci inductori dell'ovulazione, prodotti abortivi); - prodotti di origine umana, compresi il sangue e i prodotti ematici; - silicone e prodotti al silicone (per uso sul corpo umano); - urea-formaldeide; - idrocarburi alogenati (ad esempio percloroetilene, tricloretoano, idroclorocarburi, idroclorofluorocarburi (HCFC), bifenile policlorato (PCB), pentaclorofenolo (PCP), clorofluorocarburi (CFC), dibenzodiossina, dibenzofurano); - ossichinolina; - metil-tert-butiletere (MTBE). Questa esclusione trova applicazione anche se i prodotti e le sostanze di cui sopra vengono sottoposti consapevolmente a ulteriore trattamento o lavorazione.	B4.22	Beni immateriali Non sussiste alcuna copertura assicurativa per le pretese avanzate in rapporto - alla violazione di beni immateriali; - alla cessione di brevetti, licenze, risultati di ricerche, formule, ricette, piani e progetti di costruzione, fabbricazione ed edificazione, nonché di software o di dati elaborabili mediante computer. La consegna di cose in cui è incorporato un software per il governo delle cose stesse non è considerata come cessione di software.
B4.18	Organismi geneticamente modificati e organismi patogeni Non sussiste alcuna copertura assicurativa per pretese derivanti dalla responsabilità civile di un'impresa soggetta all'obbligo di notifica o di autorizzazione in base alla legislazione svizzera per danni conseguenti all'utilizzazione di - organismi geneticamente modificati, o di altri prodotti ad essi assimilati, in seguito alla modificazione del materiale genetico; - organismi patogeni per effetto delle loro peculiarità patogene. Per l'impresa assicurata, l'esclusione si applica anche in caso di utilizzazione all'estero di detti organismi e prodotti per i quali in Svizzera l'impresa assicurata sarebbe soggetta all'obbligo di notifica o di autorizzazione. Tale esclusione non trova tuttavia applicazione se, al momento dell'importazione o della messa in circolazione degli organismi e dei prodotti, lo <i>stipulante</i> non era a conoscenza della loro modificazione genetica.	B4.23	BSE, TSE, sindrome di Creutzfeldt-Jakob Non sussiste alcuna copertura assicurativa per pretese avanzate in relazione a - BSE (encefalopatie spongiformi bovine); - TSE (encefalopatie spongiformi trasmissibili); - sindrome di Creutzfeldt-Jakob; - un'altra malattia cerebrale causata da prioni modificati.
B4.19	Mangimi per animali e additivi per mangimi Non sussiste alcuna copertura assicurativa per pretese in relazione a danni derivanti dalla fabbricazione o dal commercio di prodotti, additivi o loro componenti per l'alimentazione di animali, laddove essi contengano organismi geneticamente modificati, nella misura in cui i danni o i costi siano dovuti agli organismi geneticamente modificati.	B4.24	Responsabilità civile del datore di lavoro di diritto estero Non sussiste alcuna copertura assicurativa per pretese fondate su normative estere in materia di responsabilità civile avanzate nei confronti dello <i>stipulante</i> in qualità di datore di lavoro (ad esempio «employers liability», «employment practices liability», «workers compensation» od «occupational diseases»).
		B4.25	USA/Canada Non sussiste alcuna copertura assicurativa per pretese correlate a sinistri che si verificano negli <i>USA/in Canada</i> e che sono in relazione a

- B4.25.1 forniture di merci dirette o indirette verso questi Paesi. La presente esclusione non si applica:
- se lo *stipulante* dimostra in modo attendibile di non essere stato a conoscenza di forniture effettuate verso *USA/Canada*;
 - se si tratta di singoli prodotti destinati all'uso privato, acquistati nel commercio al dettaglio fuori dai territori di *USA/Canada* e portati con sé e poi importati in questi Paesi;
 - per prodotti che comprovabilmente appartenevano a un invio di campioni e non erano destinati alla rivendita.
- B4.25.2 lavori di montaggio, costruzione e manutenzione nonché progettazione e pianificazione, sorveglianza o direzione di tali attività nei suddetti Paesi;
- B4.25.3 servizi e lavori per progetti o clienti nei suddetti Paesi;
- B4.25.4 *danni da inquinamento ambientale*;
- B4.25.5 i seguenti prodotti:
- prodotti implantari
 - vaccini
 - armi e munizioni, nonché relativi componenti
 - impianti, parti di impianti e componenti per parchi di divertimento
 - lattice
 - piombo e prodotti che contengono piombo
 - caschi
 - pneumatici, camere d'aria, catene da neve o dispositivi di ausilio della trazione
 - prodotti contenenti cannabinoidi;
- B4.25.6 la trasmissione e diffusione di malattie ed epidemie (ad esempio AIDS) o di virus (ad esempio HIV o coronavirus), nonché l'adozione o l'omissione di misure volte a prevenirne la trasmissione e la diffusione;
- B4.25.7 l'infestazione da fungo aspergillo verificatasi dentro o fuori edifici o parti di edifici, compresi i danni agli impianti e al mobilio.
Per fungo aspergillo si intende qualsiasi genere di fungo e i relativi composti e prodotti intermedi, i batteri, le micotossine e le relative combinazioni e spore volatili organiche, gli odori o i sottoprodotti.
-
- B4.26 Guerra e guerra civile**
Non sussiste alcuna copertura assicurativa per le pretese in rapporto a guerre e guerre civili.
-
- B4.27 PFAS**
Non sussiste alcuna copertura assicurativa per le pretese avanzate in rapporto a sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS).
Queste sono sostanze fluorurate, contenenti almeno un gruppo metilico o metilenico completamente fluorurato (senza alcun atomo di idrogeno, cloro, bromo o iodio ad esso legato).

Parte C

Estensione della copertura assicurativa – Disposizioni particolari

C1 Danni da inquinamento ambientale

C1.1 Estensione della copertura assicurativa

La copertura assicurativa è operante per le seguenti pretese e spese determinate da *inquinamento*, a condizione che esso sia riconducibile ad un solo e medesimo evento repentino e imprevedibile, che richieda pure provvedimenti immediati (come la sua denuncia alle competenti autorità, l'allarme per la popolazione, l'adozione di misure volte a prevenire o a limitare i danni):

- C1.1.1 le pretese per *danni corporali e materiali*;
- C1.1.2 le spese per misure che vengono disposte per legge per il ripristino di specie o habitat protetti, nonché per l'eliminazione di danni determinati dal perturbamento delle acque e dei terreni che non rappresentano beni di proprietà secondo il diritto civile;
- C1.1.3 le spese per misure alternative disposte per legge che vanno oltre l'eliminazione dei danni di cui alla disposizione C1.1.2, qualora il ripristino non sia possibile o sia possibile solo parzialmente;
- C1.1.4 le spese per le ulteriori misure disposte per legge allo scopo di compensare perdite temporanee di risorse o funzioni naturali di zone protette, per il periodo che va dal momento in cui si è verificato l'*inquinamento* fino al completo effetto delle misure di cui alle disposizioni C1.1.2 o C1.1.3;
- C1.1.5 le pretese per *danni patrimoniali* conseguenti a limitazione
 - dei diritti d'usufrutto, reali o contrattuali, di cose appartenenti a terzi;
 - di concessioni o di altri diritti d'usufrutto particolari, protetti dalla legge, di acque o terreni pubblici (ad esempio pregiudizio dei diritti di pesca).

C1.2 Deterioramento per ruggine o perdite da impianti

L'assicurazione copre anche le pretese e le spese di cui alle disposizioni C1.1.1–C1.1.5, conseguenti ad *inquinamento* causato dalla fuoriuscita di sostanze dannose per il terreno o per le acque, quali i carburanti e i combustibili allo stato liquido, gli acidi, le basi e altre sostanze chimiche (eccetto le acque di scarico o altri rifiuti industriali), quando detta fuoriuscita sia conseguente al deterioramento per ruggine o perdite in un impianto stabilmente fissato al terreno e richieda misure immediate ai sensi della disposizione C1.1.

La presente copertura assicurativa opera soltanto se lo *stipulante* dimostra che l'impianto di cui si tratta è stato costruito, sottoposto a manutenzione o dismesso regolarmente e secondo le prescrizioni vigenti in materia.

C1.3 Spese per la prevenzione dei danni

La copertura delle *spese per la prevenzione dei danni* secondo la disposizione C2 si applica per analogia alle misure adottate per evitare le spese assicurate di cui alle disposizioni C1.1.2–C1.1.4.

C1.4 Esclusioni a complemento della disposizione B4

La copertura assicurativa non è operante

- C1.4.1 qualora più eventi simili, che producono il medesimo effetto (ad esempio: infiltrazione nel terreno di sostanze nocive conseguente a continuo gocciolio; ripetuto spargimento di liquidi da recipienti mobili), richiedano i provvedimenti ai sensi della precedente disposizione

C1.4.2

C1.1 che, però, non sarebbero necessari nel caso in cui gli stessi eventi si verificassero singolarmente; per le pretese e le spese che sono in rapporto con *siti contaminati* esistenti al momento della conclusione del contratto

- su terreni che sono di proprietà o in possesso di una *persona assicurata*;
- su terreni appartenenti a terzi, e la cui contaminazione è stata causata (anche) dalla *persona assicurata*;

C1.4.3

per le pretese e le spese che siano in rapporto con la proprietà, il possesso o l'esercizio di impianti per il deposito, il trattamento, il trasporto in condotta o l'eliminazione di immondizie, o rifiuti in genere, di acque di scolo o materiale di riciclaggio.

La presente esclusione non vale per gli impianti destinati al compostaggio o al deposito provvisorio di rifiuti o scarti prodotti dall'impresa, nonché alla depurazione o al trattamento preliminare di acque di scolo prodotte dall'impresa;

C1.4.4

per le spese di cui alle disposizioni C1.1.2–C1.1.4

- che sono in relazione con la fabbricazione, la fornitura e l'uso di pesticidi (erbicida, fungicida, insetticida), biocidi, fanghi di depurazione o fertilizzanti;
- che sono in relazione con prodotti o componenti la cui difettosità non poteva essere scoperta all'atto della loro messa in circolazione, considerato lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche riconosciute;
- conseguenti a variazione del livello e del flusso dell'acqua sotterranea (ad esempio prosciugamento di sorgenti);
- conseguenti a violazione intenzionale di disposizioni di legge o di prescrizioni dell'autorità in materia di sicurezza e d'inquinamento;
- derivanti da effetti che vengono provocati sull'ambiente e che per motivi aziendali sono inevitabili, necessari o messi nel conto;
- causate o in relazione ad animali e piante appartenenti alla *persona assicurata* o che questa detiene, in libertà o all'aperto, o che ha venduto;

C1.4.5

per i *danni patrimoniali* di cui alla disposizione C1.1.5, fatti valere nei confronti di una *persona assicurata* come organo di persona giuridica (ad esempio in base all'art. 754 CO);

C1.4.6

per le pretese e le spese in rapporto con organismi geneticamente modificati o di altri prodotti ad essi assimilati, in seguito a modificazione del materiale genetico e per organismi patogeni per effetto delle loro peculiarità patologiche, e ciò a prescindere dal fatto che vi sia o meno l'obbligo di autorizzazione e di notifica (a complemento della disposizione B4.18).

C1.5 Obblighi

C1.5.1

La *persona assicurata* deve provvedere affinché la produzione, la trasformazione, la raccolta, il deposito, la pulizia e lo smaltimento di sostanze nocive all'ambiente vengano eseguiti in conformità delle disposizioni di legge e dell'autorità.

C1.5.2

La *persona assicurata* deve provvedere affinché gli impianti deputati allo svolgimento delle suddette attività (inclusi i dispositivi di sicurezza e di allarme) vengano sottoposti a manutenzione e tenuti in esercizio a regola

- d'arte, in conformità con tutte le prescrizioni tecniche, di legge e delle autorità competenti.
- C1.5.3 La *persona assicurata* deve provvedere affinché le disposizioni emanate dalle autorità competenti in merito a risanamenti o misure analoghe vengano adempiute entro i termini prescritti.

C1.6 Franchigia

Per ogni evento la *persona assicurata* sopporta anche per spese e *danni patrimoniali* di cui alle disposizioni C1.1.2–C1.1.5 la franchigia stabilita per i *danni corporali* e *materiali*.

C2 Prevenzione dei danni

C2.1 Estensione della copertura assicurativa

La copertura assicurativa è operante per le *spese per la prevenzione dei sinistri*, se la sopravvenienza di un *danno corporale* o *materiale* assicurato risulta imminente a seguito del verificarsi di un singolo evento repentino e imprevisto. **Non sussiste alcuna copertura assicurativa** per le misure adottate dopo che il pericolo è stato ormai evitato (ad esempio lo smaltimento dei prodotti difettosi). In caso di *inquinamento* già verificatosi o che minaccia di verificarsi a breve a seguito di un evento di cui alle disposizioni C1.1.1 o C1.2, la copertura assicurativa è operante anche per le spese a carico della *persona assicurata* derivanti dalle misure ordinate dall'autorità competente al fine di evitare un perturbamento imminente e durevole dello stato dei terreni e delle acque di terzi.

C2.2 Esclusioni a complemento della disposizione B4

- La copertura assicurativa non è operante
- C2.2.1 per le misure di prevenzione dei danni nell'ambito di un'attività funzionale al corretto adempimento del contratto (ad esempio la riparazione di difetti e danni a cose fabbricate o fornite o a lavori effettuati);
- C2.2.2 per le spese di eliminazione di un pericolo ai sensi della disposizione A6.1;
- C2.2.3 in relazione alle spese sostenute per la localizzazione di perdite, l'accertamento di difetti di funzionamento e delle cause dei danni, compreso il necessario svuotamento di impianti, contenitori e condutture, nonché le spese per le relative riparazioni e modifiche apportate a tali impianti, contenitori e condutture (ad esempio spese di risanamento);
- C2.2.4 per le spese di prevenzione per le misure adottate a causa della caduta di neve o della formazione di ghiaccio.

C3 Ritiro di prodotti – Spese d'avviso

C3.1 Estensione della copertura assicurativa

In deroga alla disposizione B4.7, la copertura assicurativa è operante per le spese di avviso proprie che sono a carico dello *stipulante* e che si trovano in diretta correlazione con il ritiro di

- prodotti parziali o finali che vengono fabbricati, forniti o lavorati da una *persona assicurata* e il cui possesso è già stato trasferito a terzi;
- prodotti di terzi che contengono prodotti parziali difettosi forniti dallo *stipulante*.

Si considerano spese d'avviso esclusivamente quelle sostenute per

- avvisare i destinatari del prodotto, ad esempio tramite lettera, e-mail, telefono, SMS o fax;
- informare i destinatari del prodotto attraverso i media, ad esempio tramite i media della carta stampata, oppure via radio o televisione.

C3.2 Presupposti

Un presupposto imprescindibile per questa copertura assicurativa è tuttavia che

- il richiamo risulti necessario e adeguato a seguito di constatazione di difetti nei prodotti, ovvero in base alla supposizione di tali difetti sulla scorta di fatti oggettivi, al fine di evitare dei danni coperti dall'assicurazione oppure
- il richiamo venga ordinato dall'autorità al fine di evitare detti danni.

C3.3 Franchigia

Per ogni evento la *persona assicurata* sopporta la franchigia stabilita per i *danni corporali* e *materiali*.

C4 Responsabilità civile privata durante i viaggi di lavoro

Durante i viaggi e i soggiorni per motivi di lavoro, la copertura assicurativa è operante per la responsabilità civile delle *persone assicurate* in relazione ai *danni corporali* e *materiali* causati anche in veste di privati negli atti della loro vita quotidiana, laddove la responsabilità civile non risulti già assicurata attraverso un'altra copertura. In deroga alle disposizioni B4.5 e B4.6, la copertura assicurativa è operante anche per le pretese avanzate in relazione a danni a locali (quali camere d'albergo, appartamenti) utilizzati dalle *persone assicurate*.

C5 Uso di veicoli

C5.1 Veicoli a motore

C5.1.1 La copertura assicurativa è operante per la responsabilità civile in veste di detentore e per la responsabilità civile derivante dall'uso di veicoli a motore e rimorchi

- per i quali non sono prescritte licenze di circolazione e targhe;
- le cui targhe sono depositate presso l'autorità competente;
- per i quali è stato rilasciato un particolare attestato di assicurazione per la circolazione senza licenza di circolazione e senza targhe su strade pubbliche o su un'area aziendale con accesso al pubblico;
- che vengono utilizzati per l'esecuzione di lavori, a condizione che il danno causato sia in diretta correlazione con tali lavori.

Le prestazioni di AXA sono limitate alla parte del risarcimento che, in relazione alle somme assicurate o alle condizioni, eccede i limiti della copertura prestata da un'assicurazione di responsabilità civile per veicoli a motore eventualmente presente, la quale in linea di principio è tenuta a erogare le prestazioni per lo stesso danno (copertura della differenza).

C5.1.2 Salvo laddove la polizza non preveda importi più elevati, trovano applicazione le somme assicurate minime prescritte dalla legislazione svizzera sulla circolazione stradale.

C5.1.3	Non sussiste alcuna copertura assicurativa per la responsabilità civile - delle persone che utilizzano il veicolo per viaggi per i quali non dispongono di un'autorizzazione da parte dell'autorità competente o che non erano autorizzate a fare; - delle persone che erano responsabili per gli utenti del veicolo in questione; - delle persone che abbiano ordinato o che fossero a conoscenza di tali viaggi.	C5.3 Ciclomotori C5.3.1 La copertura assicurativa è operante per la responsabilità civile derivante dall'impiego di ciclomotori soggetti all'obbligo di assicurazione (inclusi ciclomotori elettrici, sedie a rotelle motorizzate e monopattini elettrici) laddove si tratti di tragitti effettuati per conto dell'impresa assicurata. Costituiscono un'eccezione i viaggi per recarsi al lavoro e viceversa. C5.3.2 Le prestazioni di AXA sono limitate alla parte del risarcimento che eccede le somme assicurate delle assicurazioni di responsabilità civile prescritte dalla legge (copertura della differenza). C5.3.3 Le limitazioni di cui alle disposizioni C5.1.3 e C5.1.4 trovano applicazione per analogia. Per il resto si applicano le disposizioni della legislazione svizzera sulla circolazione stradale, quando la loro applicazione sia di natura imperativa.
C5.1.4	A complemento della disposizione C5.1.3 e in luogo della disposizione B4, in caso di sinistri per i quali esiste un obbligo di assicurazione secondo la legislazione svizzera sulla circolazione stradale, sono escluse le seguenti pretese: - le pretese del detentore per <i>danni materiali</i> causati da persone delle quali egli debba rispondere in virtù della suddetta legislazione vigente; - le pretese per <i>danni materiali</i> subiti dal coniuge, o dal partner registrato, dagli ascendenti e dai discendenti del detentore del veicolo nonché, se con lui conviventi, dai suoi fratelli e sorelle; - le pretese per danni al veicolo utilizzato (incluso il rimorchio) e alle cose con esso trasportate. Sono esclusi i danni alle cose che il danneggiato portava con sé (ad esempio il bagaglio e altri oggetti simili); - le pretese in rapporto con incidenti avvenuti in occasione di corse.	
C5.2	Uso di veicoli a motore di terzi – perdita di bonus e franchigia	C5.4 Velocipedi
C5.2.1	Se una <i>persona assicurata</i> utilizza un veicolo a motore leggero fino a 3,5 t, appartenente a terzi, la copertura assicurativa copre la sua responsabilità civile legale per le pretese del detentore per - la franchigia nonché la - perdita di bonus risultanti dall'assicurazione responsabilità civile di questo veicolo a motore. Per il calcolo della perdita del bonus si prende in considerazione il numero di anni che devono trascorrere per ottenere di nuovo il grado di premio raggiunto prima del sinistro, partendo dal presupposto che, durante tale periodo, il bonus non subisca variazioni dovute ad un ulteriore sinistro e che non vi sia nessuna modifica di premio o del sistema del bonus.	La copertura assicurativa è operante per la responsabilità civile derivante dall'uso di velocipedi e di veicoli a motore con potenza o velocità ridotta ai sensi dell'Ordinanza sull'assicurazione dei veicoli svizzera (ad esempio biciclette elettriche con pedalata assistita fino a 25 km/h o carri a mano provvisti di motore), laddove si tratti di tragitti effettuati per conto dell'impresa assicurata. Costituiscono un'eccezione i viaggi per recarsi al lavoro e viceversa.
C5.2.2	La copertura assicurativa di cui alla disposizione C5.2.1 è valida unicamente qualora l'uso del veicolo sia occasionale, irregolare (per qualche giorno al massimo e per scopi diversi) e non avvenga dietro compenso durante l'esplorazione di attività per conto dell'impresa assicurata.	C5.5 Natanti
C5.2.3	Non sussiste alcuna copertura assicurativa in caso di uso di veicoli a motore di terzi - per viaggi effettuati senza autorizzazione dell'autorità competente o per viaggi che l'utente non era autorizzato a fare in virtù della legislazione sulla circolazione stradale o per altri motivi; - per la partecipazione a corse, rally o altre simili competizioni ai sensi dell'art. 72 LCStr, durante le relative prove o altri spostamenti con il veicolo sui percorsi di gara o di prova ufficiali.	La copertura assicurativa è operante per la responsabilità civile in veste di detentore e per la responsabilità civile derivante dall'uso di natanti per i quali, secondo la legislazione svizzera, non è prescritta un'assicurazione di responsabilità civile, purché si tratti di tragitti compiuti per conto dell'impresa assicurata. Costituiscono un'eccezione i viaggi per recarsi al lavoro e viceversa.
C5.2.4	In caso di prestazioni derivanti da questa copertura, non viene applicata la franchigia.	C5.6 Aeromobili
		La copertura assicurativa è operante per la responsabilità civile in veste di detentore e per la responsabilità civile derivante dall'uso di aeromobili per i quali, secondo la legislazione svizzera, non è prescritta un'assicurazione di responsabilità civile o per i quali non sussiste alcun obbligo di garanzia, purché detti aeromobili vengano impiegati per le finalità aziendali dell'impresa assicurata.
		C6 Operazioni di carico e scarico di veicoli
		C6.1 Estensione della copertura assicurativa
		C6.1.1 In deroga alla disposizione B4.6, la copertura assicurativa è operante per pretese avanzate in relazione a danni a veicoli terrestri e natanti (inclusi i semirimorchi e le sovrastrutture) verificatisi durante le operazioni di carico e scarico di colli. Per «colli» si intendono le cose che vengono caricate o scaricate singolarmente (ad esempio macchine, apparecchi, elementi per costruzioni come porte, finestre o travi, nonché palette e recipienti di ogni genere quali casse, gabbie, container, botti o taniche). C6.1.2 In deroga alla disposizione B4.6, la copertura assicurativa è operante per le pretese avanzate in relazione a danni ad autobotti e autocisterne verificatisi durante le operazioni di riempimento o svuotamento di materie liquide o solide.

- C6.2 Esclusioni a complemento della disposizione B4**
Non sussiste alcuna copertura assicurativa per le pretese avanzate in relazione a
- C6.2.1 danni al materiale rotabile delle ferrovie;
- C6.2.2 danni a veicoli terrestri e natanti,
- che la *persona assicurata* ha preso in prestito, in locazione o in leasing;
 - causati a seguito delle operazioni di carico e scarico di merci sfuse. È fatta salva la disposizione C6.1.2. Sono considerate merci sfuse le cose sciolte che vengono caricate o scaricate senza imballaggio (ad esempio cereali, sabbia, ghiaia, pietre, blocchi di roccia, carbone, ferraglia, macerie, materiale di scavo o rifiuti);
 - causati a seguito dell'eccessivo riempimento o del sovraccarico;
- C6.2.3 danni a contenitori (esclusi i semirimorchi e le sovrastrutture di cui alla disposizione C6.1.1 nonché le autobotti e le cisterne di cui alla disposizione C6.1.2) e alle merci manipolate durante le operazioni di carico e scarico dei suddetti veicoli.

C7 Immobili

- C7.1 Estensione della copertura assicurativa**
La copertura assicurativa è operante per la responsabilità civile per danni la cui causa è riconducibile a terreni, fabbricati, locali, altre opere e impianti situati in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein, a prescindere dal fatto che servano o meno ai fini dell'attività dell'impresa assicurata.
- C7.2 Comproprietà o proprietà per piani**
Se i terreni, i fabbricati e i locali di cui alla disposizione C7.1 sono in comproprietà o proprietà per piani, trova inoltre applicazione quanto segue:
- C7.2.1 La copertura assicurativa è operante anche per le pretese avanzate in relazione a danni la cui causa è riconducibile a terreni e parti di fabbricato (inclusi gli impianti e le installazioni di pertinenza) che sono oggetto del diritto esclusivo dello *stipulante*.
- C7.2.2 **Non sussiste alcuna copertura assicurativa** per le pretese
- avanzate dalla comunione dei proprietari a seguito di danni a terreni e parti di fabbricato ad uso comune (compresi gli impianti e le installazioni di pertinenza) per la parte del danno che corrisponde alla quota di proprietà dello *stipulante*;
 - avanzate da un altro comproprietario a seguito di danni la cui causa è riconducibile a terreni e parti di fabbricato ad uso comune (compresi gli impianti e le installazioni di pertinenza) – per la parte del danno che corrisponde alla quota di pertinenza degli altri comproprietari.
- C7.3 Proprietà comune**
Se i terreni, i fabbricati e i locali di cui alla disposizione C7.1 sono in proprietà comune, la copertura assicurativa è operante anche per le pretese avanzate nei confronti dello *stipulante* nella sua qualità di proprietario in comune.
Non sussiste alcuna copertura assicurativa per pretese avanzate in relazione a danni dei proprietari in comune.
- C7.4 Copertura della differenza**
Le prestazioni di AXA sono limitate alla parte del risarcimento che, in relazione alle somme assicurate o alle condizioni, eccede i limiti della copertura prestata da un'altra assicurazione di responsabilità civile eventualmente presente (ad esempio un'assicurazione di responsabilità civile per immobili separata, stipulata dalla co-

munione di proprietari per piani), la quale in linea di principio è tenuta a erogare le prestazioni per lo stesso danno.

C8 Responsabilità civile del committente dell'opera

In caso di costruzione, ristrutturazione, ampliamento, ecc. di un'opera edile o di parti di essa, trova applicazione quanto segue:

- C8.1 Estensione della copertura assicurativa**
La copertura assicurativa è operante per le pretese avanzate a seguito di *danni corporali* e *materiali* dovuti a lavori di demolizione, di movimenti di terra o di costruzione nei confronti della *persona assicurata* in qualità di committente di detti lavori (committente di opere) o contro il *proprietario del terreno* secondo la disposizione E11.4.
- C8.2 Esclusioni a complemento della disposizione B4**
Non sussiste alcuna copertura assicurativa per le pretese avanzate in rapporto con un progetto di costruzione
- C8.2.1 se i relativi costi complessivi come da preventivo eccedono l'importo di CHF 1 000 000. A tale riguardo i singoli oggetti appartenenti allo stesso progetto (complessivo) o da realizzare in più lotti sono considerati congiuntamente come un'unica opera;
- C8.2.2 se per esso viene eseguito uno scavo di fondazione previsto per più di un piano interrato;
- C8.2.3 se i relativi lavori vengono eseguiti su un terreno con pendenza superiore al 25 %;
- C8.2.4 nel caso in cui un'opera adiacente sia oggetto di lavori di sottomurazione o sottofondazione;
- C8.2.5 se la costruzione viene effettuata in aderenza a un'opera di terzi. Questa disposizione di esclusione non si applica nel caso di lavori di genio civile in relazione alla costruzione, all'ampliamento, al risanamento o alla manutenzione di strade, piazze, marciapiedi, condutture e pozzi;
- C8.2.6 per il quale si procede all'abbassamento della falda freatica;
- C8.2.7 per il quale vengono eseguiti lavori che comportano forti vibrazioni (ad esempio a seguito dell'impiego di esplosivo o a lavori di battitura);
- C8.2.8 per il quale vengono eseguiti lavori di vibrazione o estrazione di palancole;
- C8.2.9 per il quale sono previsti lavori di perforazione nel terreno (ad esempio per sonde termiche o per fondazioni palificate).
- Non sussiste alcuna copertura assicurativa neppure per le pretese
- C8.2.10 riguardanti l'opera stessa o il terreno che ne fa parte;
- C8.2.11 che sono in rapporto con il prosciugamento o l'impovertimento di una sorgente.

- C8.3 Copertura della differenza**
Le prestazioni di AXA sono limitate alla parte del risarcimento che, in relazione alle somme assicurate o alle condizioni, eccede i limiti della copertura prestata da un'altra assicurazione di responsabilità civile eventualmente presente, la quale in linea di principio è tenuta a erogare le prestazioni per lo stesso danno.

- C8.4 Computo delle spese risparmiate**
Se durante la realizzazione del progetto di costruzione è stata omessa l'adozione di misure che sarebbero state indispensabili secondo le regole dell'arte edilizia (ad esem-

pio rilevamenti dello stato degli immobili del vicinato, esame del terreno da costruire, consolidamento dello scavo di fondazione), dal danno dovuto secondo il diritto della responsabilità civile è **esclusa** la parte corrispondente alle spese risparmiate per le misure che sono state omesse. Questa esclusione non si applica tuttavia se lo *stipulante* o la *persona assicurata* prova che l'omessa adozione delle misure non ha avuto alcun effetto sull'insorgere dell'evento assicurato e sull'entità delle prestazioni dovute da AXA.

C9 Terreni, fabbricati e locali presi in locazione, in leasing o in affitto

C9.1 Estensione della copertura assicurativa

In deroga alle disposizioni B4.5 e B4.6, la copertura assicurativa è operante per la responsabilità civile per pretese avanzate in relazione ai seguenti danni:

- C9.1.1 danni a terreni, fabbricati e locali in affitto, in leasing o in locazione;
- C9.1.2 danni a parti di fabbricato e a locali utilizzati in comune con altri affittuari, utilizzatori di leasing o locatari, ovvero con il proprietario stesso del fabbricato o dei locali di cui si tratta (come ad esempio atrio, tromba delle scale, rimessa di veicoli);
- C9.1.3 danni agli impianti che servono esclusivamente per i fabbricati e i locali in questione, quali impianti di riscaldamento e per l'approvvigionamento d'acqua calda, ascensori e montacarichi, scale mobili, impianti di condizionamento d'aria, di aerazione e impianti sanitari, nonché apparecchi da cucina installati in modo fisso.

C9.2 Perdita di chiavi

In caso di perdita delle chiavi dei fabbricati e dei locali di cui alla disposizione C9.1.1, l'assicurazione copre anche le spese necessarie per la modifica o la sostituzione delle serrature e delle relative chiavi (spese per la sostituzione delle serrature). Sono equiparati alle serrature e alle chiavi i sistemi di chiusura elettronici e i relativi badge.

C9.3 Esclusioni a complemento della disposizione B4

Non sussiste alcuna copertura assicurativa per le pretese avanzate in relazione a

- C9.3.1 danni cagionati a stadi, sale da concerto nonché padiglioni fieristici ed espositivi presi in affitto, in leasing o in locazione;
- C9.3.2 danni a locali abitativi presi in affitto, in leasing o in locazione per l'alloggio di richiedenti asilo durante la procedura d'asilo ancora in corso, di profughi ammessi provvisoriamente, di stranieri ammessi provvisoriamente e di persone bisognose di protezione;
- C9.3.3 danni verificatisi progressivamente (ad esempio danni dovuti all'umidità, all'usura, danni alla carta da parati, alterazione dei colori e simili);
- C9.3.4 spese per il ripristino dello stato originario del terreno, del fabbricato o dei locali che sono stati modificati di proposito direttamente da una *persona assicurata* o comunque dietro sua disposizione;
- C9.3.5 danni alla mobilia, ai macchinari e alle apparecchiature, anche se stabilmente fissati al terreno, al fabbricato o ai locali di cui sopra. Resta fatto salvo quanto sancito nella disposizione C9.1.3.
- C9.3.6 danni a terreni, fabbricati e locali che lo *stipulante* dà in affitto, in leasing o in locazione.

C9.4 Franchigia

A complemento della disposizione D2.1, la franchigia viene dedotta soltanto una volta per tutte le pretese avanza-

te al termine del contratto di locazione, di affitto o di leasing (ovvero al momento della riconsegna del fabbricato e dei locali al locatore o al fornitore di leasing).

C10 Impianti di telecomunicazione presi in locazione

C10.1 Estensione della copertura assicurativa

In deroga alle disposizioni B4.5 e B4.6, la copertura assicurativa è operante per le pretese avanzate in relazione a danni a impianti di telecomunicazione presi in locazione o in leasing, quali apparecchi telefonici, fax, apparecchi Videotex, videotelefonici, apparecchi per videoconferenza, segreterie telefoniche, server voice mail, nonché per danni ai cavi che fanno direttamente parte di detti apparecchi e per danni agli impianti di commutazione per utenti (installazioni interne).

C10.2 Esclusioni a complemento della disposizione B4

Non sussiste alcuna copertura assicurativa per le pretese avanzate in relazione a danni a telefoni mobili, cercapersone, sistemi di radiotrasmissione a scopo professionale, PC portatili e fissi, impianti di rete e grandi calcolatori, reti via cavo, software e dati.

C11 Cose in custodia

C11.1 Estensione della copertura assicurativa

In deroga alla disposizione B4.5, la copertura assicurativa è operante per le pretese avanzate in relazione alla distruzione, al danneggiamento o alla perdita di cose che una *persona assicurata* ha ricevuto in uso o in lavorazione, laddove la causa del danno sia riconducibile alla custodia di dette cose.

C11.2 Esclusioni a complemento della disposizione B4

Non sussiste alcuna copertura assicurativa per le pretese avanzate in relazione a

- C11.2.1 danni a cose esclusivamente ricevute in deposito, in consegna o custodia, per trasporto, vendita su commissione o esposizione, oppure prese in affitto, in leasing o in locazione;
- C11.2.2 danni a *valori pecuniari*, documenti, atti, progetti e piani;
- C11.2.3 danni a veicoli di ogni tipo nonché a parti di essi. In questa esclusione non rientrano i danni a velocipedi e ciclomotori nonché a parti e accessori di essi;
- C11.2.4 danni ad animali.

C11.3 Copertura della differenza

Le prestazioni di AXA sono limitate alla parte del risarcimento che, in relazione alle somme assicurate o alle condizioni, eccede i limiti della copertura prestata da un'altra assicurazione eventualmente presente, la quale in linea di principio è tenuta a erogare le prestazioni per lo stesso danno.

C12 Cose custodite nei guardaroba

C12.1 Estensione della copertura assicurativa

In deroga alla disposizione B4.5, la copertura assicurativa è operante per le pretese avanzate in relazione a distruzione, danneggiamento, sottrazione o perdita di cose custodite in guardaroba costantemente sorvegliati o chiusi a chiave.

C12.2 Esclusioni a complemento della disposizione B4
Non sussiste alcuna copertura assicurativa per danni a valori pecuniari, documenti, atti, progetti e piani.

C12.3 Obbligo
A complemento della disposizione D3, in caso di furto la *persona assicurata* deve avvisare la polizia non appena ha avuto conoscenza dell'accaduto e, su richiesta di AXA, deve sporgere denuncia.

C13 Chiavi in consegna

C13.1 Estensione della copertura assicurativa
In deroga alle disposizioni B4.5 e B4.6, la copertura è operante per le pretese avanzate da terzi in relazione alle spese necessarie per la modifica o la sostituzione delle serrature e delle relative chiavi (spese per il cambiamento delle serrature), qualora vadano perse le chiavi ricevute in affidamento di terreni, stabili, locali o impianti in cui o sui quali le *persone assicurate* devono svolgere dei lavori o che devono essere amministrati da una o più *persone assicurate*. Tali spese sono considerate come *danni materiali*. Sono equiparati alle serrature e alle chiavi i sistemi di chiusura elettronici e i relativi badge.

C13.2 Obbligo
In caso di perdita di chiavi o badge, la *persona assicurata* deve avvisare tempestivamente il committente.

C14 Atti di clienti

In deroga alla disposizione B 4.5, la copertura assicurativa è operante per le pretese derivanti da distruzione, danneggiamento o perdita di documenti che una *persona assicurata* ha ricevuto in consegna dai clienti per analisi, calcoli, perizie o scopi simili.

C15 Consegna di dati – Danni patrimoniali

C15.1 Estensione della copertura assicurativa
A complemento della disposizione B1.1, la copertura assicurativa è operante per i *danni patrimoniali* derivanti da lesioni della personalità a seguito della consegna o del trasferimento illeciti di dati personali da parte di *persone assicurate* durante l'esercizio di attività di servizio.

C15.2 Esclusioni a complemento della disposizione B4
Non sussiste alcuna copertura assicurativa per pretese avanzate in relazione a

C15.2.1 un procedimento intentato ai fini della concessione del diritto di consultazione, di rettifica o di distruzione di dati;

C15.2.2 la pubblicazione, la vendita o il trasferimento di dati per scopi commerciali;

C15.2.3 la trasmissione incompleta o inesatta di comunicazioni o informazioni;

C15.2.4 danni nell'ambito di crimini o delitti commessi in maniera intenzionale da *persone assicurate* o da terzi (ad esempio attacchi di hacker, malware o altri tipi di criminalità informatica).

C15.3 Franchigia
Per ogni evento la *persona assicurata* sopporta la franchigia stabilita per i *danni corporali e materiali*.

C16 Convenzione di esonero dalla responsabilità

Se la *persona assicurata* ha stipulato convenzioni di responsabilità civile di tenore più restrittivo rispetto a quanto previsto dalla legge in materia, AXA rinuncia ad applicare una simile convenzione laddove la *persona assicurata* non possa farla valere oppure non intenda applicarla (ad esempio per motivi di politica aziendale).

C17 Prolungamento del termine di prescrizione

Se in un contratto di compravendita o di appalto una *persona assicurata* conviene con i propri clienti un prolungamento del termine legale di prescrizione in relazione alla fornitura di prodotti, AXA rinuncia a far valere le eccezioni previste alla disposizione B4.3, laddove si tratti di sinistri coperti in base alle condizioni d'assicurazione e ammes- so che il termine di prescrizione non superi 5 anni.

C18 Rinuncia all'eccezione della colpa grave

AXA rinuncia al diritto di riduzione delle prestazioni attribuite dall'art. 14 cpvv. 2 e 3 della Legge sul contratto di assicurazione (LCA) qualora l'evento sia stato cagionato per colpa grave delle *persone assicurate*.

La rinuncia all'eccezione non trova applicazione

- per gli eventi che presentano un rapporto di causalità con gli effetti di alcol, droghe o medicinali;
- per le disposizioni di legge applicabili che si contrappongono a questa rinuncia.

C19 Licenze e brevetti

C19.1 Estensione della copertura assicurativa

In deroga alla disposizione B4.22, la copertura assicurativa è operante per le pretese derivanti da *danni corporali e materiali* in relazione alla cessione di licenze e brevetti.

C19.2 Esclusioni a complemento della disposizione B4

La copertura assicurativa non è operante

C19.2.1 per la responsabilità civile delle persone autorizzate derivante dall'impiego delle licenze o dei brevetti di cui si tratta;

C19.2.2 per le pretese delle persone autorizzate (ad esempio del licenziatario), avanzate nei confronti delle *persone assicurate* per danni e difetti a cose fabbricate in base alle licenze o ai brevetti di cui si tratta;

C19.2.3 per le pretese in rapporto con la concessione di licenze di software.

C20 Radiazioni ionizzanti – strumenti di misurazione e di controllo

C20.1 Estensione della copertura assicurativa

In deroga alla disposizione B4.14, la copertura assicurativa è operante per le pretese relative ai danni dovuti all'azione di radiazioni ionizzanti in seguito all'impiego di strumenti di misurazione e di controllo.

C20.2 Spese per la prevenzione dei danni

A complemento della disposizione C2, la copertura assicurativa è operante se in seguito a un evento imprevedibile si configura il pericolo imminente della fuoriuscita di pericolose quantità di radiazioni ionizzanti. In questo caso AXA si assume le spese che derivano dalle misure prese per prevenire tale pericolo e che, per legge, sono a carico di una *persona assicurata* (*spese per la prevenzione dei danni*).

C20.3 Esclusioni a complemento della disposizione B4

La copertura assicurativa non è operante

- C20.3.1 per le spese sostenute per accertare e per eliminare le cause dell'evento, come pure per le spese per le riparazioni e le modifiche fatte alle attrezzature dello *stipulante*;
- C20.3.2 per pretese avanzate per danni genetici, vale a dire la modifica di fattori ereditari;
- C20.3.3 per pretese avanzate per danni causati dalla deroga consapevole alle disposizioni sulla radioprotezione.

D1 Prestazioni

D1.1 Risarcimento di pretese giustificate

Nei limiti della copertura assicurativa e della responsabilità civile legale, AXA indennizza l'ammontare che la *persona assicurata* o AXA in qualità di suo assicuratore di responsabilità civile sono tenuti a pagare al danneggiato a titolo di risarcimento. AXA può corrispondere l'indennizzo direttamente al danneggiato.

D1.2 Difesa contro le pretese ingiustificate

AXA si assume la difesa contro le pretese ingiustificate o eccessive avanzate nei confronti di una *persona assicurata* o di AXA in qualità di suo assicuratore di responsabilità civile, a condizione che si tratti di eventi coperti dall'assicurazione.

D1.3 Limitazione delle prestazioni

D1.3.1 Le prestazioni di AXA per tutte le pretese avanzate nei confronti di una *persona assicurata* o di AXA in qualità di suo assicuratore di responsabilità civile e per tutte le ulteriori prestazioni assicurative sono limitate alla somma assicurata fissata nella polizza. Sono ivi compresi interessi di danno e di regresso, spese per ridurre il danno, spese peritali, legali, giudiziarie, per tribunale arbitrale, di mediazione, di prevenzione, nonché ulteriori costi (ad esempio le indennità ripetibili alla controparte). Per singoli rischi inclusi nell'assicurazione trova eventualmente applicazione un massimale speciale (somma limitata che rientra nella somma assicurata), debitamente specificato nella polizza o nelle condizioni di assicurazione.

Qualora le pretese e i costi per ogni evento o *sinistro in serie* eccedano la somma assicurata fissata nella polizza (incluse le pretese e le spese in relazione ai rischi per i quali sono stati fissati dei massimali speciali), la prestazione massima corrisposta da AXA a titolo di risarcimento è limitata all'importo della somma assicurata (indennizzo massimo).

Dalla somma assicurata o dal massimale speciale viene dedotto l'ammontare della franchigia convenuta.

D1.3.2 La somma assicurata o il massimale speciale sono intesi come garanzia doppia per ogni *anno di assicurazione*, vale a dire come importo che viene corrisposto al massimo due volte per tutte le richieste di risarcimento avanzate per i danni e le spese verificatisi nel corso dello stesso *anno di assicurazione*.

D1.3.3 Le prestazioni si basano sulle condizioni contrattuali in vigore nel momento in cui si è verificato il sinistro (ad esempio come regolamentazioni delle somme assicurate o delle franchigie).

D1.4 Protezione giuridica in caso di procedimento penale, disciplinare, amministrativo e in materia di vigilanza

D1.4.1 Se contro una *persona assicurata* viene promosso un procedimento da parte di autorità penali, disciplinari, amministrative o di vigilanza a seguito di un evento assicurato, AXA si assume le spese derivanti alla *persona assicurata* da un tale procedimento (ad esempio onorari dei legali, spese giudiziarie e peritali) nonché le spese del procedimento stesso poste a carico della *persona assicurata*.

D1.4.2 **Non sussiste tuttavia alcuna copertura assicurativa** per le obbligazioni di carattere penale o simile (ad esempio le multe nonché le cauzioni penali e di altra natura).

D1.4.3 Di concerto con la *persona assicurata*, AXA designa un legale per il patrocinio della *persona assicurata* stessa. Da parte sua, la *persona assicurata* non può conferire mandato a un legale senza il consenso preventivo da parte di AXA. In caso di ricorso ai mezzi legali o di appello contro le sentenze di singole istanze, AXA può rifiutare le prestazioni quando ritiene improbabile che si possa ottenere un risultato favorevole.

Se la *persona assicurata* promuove il procedimento a proprio rischio, in caso di successo (ad esempio di assoluzione) AXA risarcisce le spese d'avvocato e procedurali sostenute. Eventuali indennità ripetibili riconosciute alla *persona assicurata* spettano ad AXA fino a concorrenza delle prestazioni da essa erogate. Fanno eccezione i risarcimenti per le prestazioni e le spese personali sostenute dalla *persona assicurata*, nonché gli indennizzi per danni economici e per la riparazione morale. La mera riduzione delle sanzioni penali o amministrative decise dall'istanza precedente (come pene o misure disciplinari) non viene considerata come successo.

D1.4.4 Le prestazioni di AXA per le spese di cui alla disposizione D1.4.1 sono limitate alla parte del risarcimento che, in relazione alle somme assicurate o alle condizioni, eccede i limiti della copertura prestata da un'altra assicurazione eventualmente presente (ad esempio un'assicurazione di protezione giuridica), la quale in linea di principio è tenuta ad assumersi le prestazioni per lo stesso danno (copertura della differenza).

D1.5 Anticipo delle spese di perizia

Al verificarsi di un evento fondamentalmente assicurato AXA versa a titolo d'anticipo le spese di perizia effettive fino a un massimo di CHF 50 000 (massimale speciale). L'anticipo viene versato se sono soddisfatte le seguenti tre condizioni:

- la perizia serve per chiarire la situazione e per individuare il soggetto responsabile;
- la perizia è necessaria e appropriata;
- la perizia viene commissionata da AXA o d'intesa con AXA.

AXA si riserva il diritto di chiedere al terzo responsabile il rimborso delle spese da essa anticipate. All'anticipo delle spese di perizia non viene applicata la franchigia.

D2 Franchigia

D2.1 Franchigia per evento

Lo *stipulante* sopporta per ogni sinistro la franchigia che è indicata nella polizza. Per singoli rischi si applica un'eventuale franchigia speciale specificata nella polizza o nelle condizioni di assicurazione.

La franchigia si riferisce anche alle spese, ad esempio per la difesa contro le pretese ingiustificate. Ciò vale indipendentemente dal fatto che le pretese vengano avanzate nei confronti di una *persona assicurata* o di AXA in qualità di suo assicuratore di responsabilità civile. È fatto salvo quanto sancito nelle disposizioni C5.2.4, D1.5 e D6.

D2.2 Franchigia in presenza di più coperture
Se, in caso di sinistro, vengono fatte valere più coperture che prevedono una franchigia identica, lo *stipulante* dovrà sopportare la franchigia una sola volta.
Se queste coperture prevedono franchigie diverse, lo *stipulante* dovrà sopportare al massimo la franchigia più elevata fra tutte quelle pattuite.

D2.3 Rimborso
Di regola la franchigia deve essere assunta dallo *stipulante*. Se AXA paga l'indennizzo direttamente al danneggiato senza deduzione preventiva della franchigia, lo *stipulante* dovrà rimborsare tale franchigia ad AXA rinunciando a qualsiasi obiezione. Lo stesso vale se AXA paga direttamente i costi per il coinvolgimento di terzi (ad esempio esperti, avvocati o tribunali).

D3 Avviso di sinistro e obblighi d'informazione

D3.1 Notifica del sinistro
Qualora si verifichi un evento le cui conseguenze potrebbero presumibilmente interessare l'assicurazione, lo *stipulante* deve darne avviso tempestivamente ad AXA. Questo obbligo di notifica trova applicazione anche se, a seguito dell'evento in questione, nei confronti di una *persona assicurata* venga avviata un'inchiesta di polizia.

D3.2 Obblighi d'informazione
Lo *stipulante* è tenuto, in ogni momento e a proprie spese, a fornire ad AXA o metterla al corrente di tutte le informazioni, documenti, dati, atti ed elementi probatori riguardanti il sinistro, nonché a trasmetterle e/o porla celermente e ordinatamente a conoscenza di tutti gli atti ufficiali o giudiziari (come citazioni, disposizioni, comunicazioni, sentenze ecc.). Lo *stipulante* deve inoltre fornire ad AXA, senza attendere una esplicita richiesta e immediatamente, qualsiasi altra informazione sul sinistro e metterla al corrente di tutti i provvedimenti presi dal danneggiato.

D4 Trattamento del sinistro

D4.1 Assunzione del trattamento del sinistro
AXA si occupa del trattamento del sinistro a condizione che le pretese avanzate superino l'ammontare della franchigia. Essa conduce a proprie spese le trattative con il danneggiato e, pertanto, svolge il ruolo di rappresentante della *persona assicurata*. La liquidazione delle pretese del danneggiato da parte di AXA è vincolante per la *persona assicurata*.

D4.2 Obblighi delle persone assicurate
Senza un consenso preventivo da parte di AXA, la *persona assicurata* deve astenersi da qualsiasi trattativa diretta con il danneggiato, né ha facoltà di riconoscere alcuna pretesa, concludere accordi transattivi, corrispondere indennizzi e cedere qualsivoglia pretesa derivante dall'assicurazione.
La *persona assicurata* ha inoltre l'obbligo di sostenere AXA a proprie spese nel trattamento del sinistro, segnatamente nell'accertamento della fattispecie e del danno, nella difesa contro le pretese avanzate, nonché nell'affermazione di eventuali pretese di regresso.
Lo *stipulante* risponde di qualsiasi atto od omissione che possa influire sul diritto di regresso ed è tenuto a rimborsare ad AXA le pretese di regresso non realizzabili sulla base di un simile atto omissione.

D4.3 Processo
Se non può essere ottenuta un'intesa con il danneggiato e questi procede per via giudiziaria, vale quanto segue:
D4.3.1 In caso di procedimento contro *persone assicurate*, AXA designa l'avvocato che conduce il processo e stabilisce la strategia e le modalità di definizione del processo (riconoscimento delle richieste, accordo transattivo o sentenza) e adotta tutte le ulteriori misure processuali. Eventuali indennità processuali e altre ripetibili alla controparte spettano ad AXA (fino a concorrenza delle prestazioni da essa erogate). Fanno eccezione i risarcimenti per le prestazioni e le spese personali sostenute dalla *persona assicurata*.
D4.3.2 In caso di procedimento contro AXA, AXA designa l'avvocato che conduce il processo e stabilisce la strategia e le modalità di definizione del processo (riconoscimento delle richieste, accordo transattivo o sentenza) e adotta tutte le ulteriori misure processuali.
D4.3.3 L'adempimento degli obblighi di informazione e di assistenza (D3.2 e D4.2) deve tenere conto delle circostanze processuali (ad esempio dei termini fissati). Le *persone assicurate* sono tenute a istruire l'avvocato che conduce il processo in modo puntuale, completo, sostanziato e ordinato.

D4.4 Procedura arbitrale
La liquidazione delle pretese nell'ambito di una procedura davanti al tribunale arbitrale non pregiudica la copertura assicurativa, laddove
• detta procedura sia conforme alle disposizioni del Codice di procedura civile svizzero (CPC) e/o della Legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP);
• si tratti di una sentenza arbitrale di diritto estero con forza esecutiva in Svizzera.

D5 Regresso contro le persone assicurate

AXA ha diritto di regresso contro lo *stipulante* o contro la *persona assicurata*, nella misura in cui avrebbe avuto diritto di rifiutare o ridurre le sue prestazioni secondo le disposizioni del contratto di assicurazione o della Legge federale sul contratto di assicurazione (LCA).

D6 Comunicazione in caso di crisi (spese di PR)

Qualora lo *stipulante* corra il rischio di una probabile esposizione mediatica critica a seguito di un sinistro presumibilmente assicurato ai sensi delle presenti Condizioni Generali di Assicurazione (CGA), AXA rimborsa l'onere sostenuto per scongiurare tempestivamente o contenere un possibile danno di reputazione. Essa si assume le spese per le attività svolte da un'agenzia di PR incaricata di concerto con AXA o direttamente da parte di AXA stessa per l'assistenza e il supporto dello *stipulante*, fino a concorrenza di un importo massimo di CHF 50 000 per evento (massimale speciale). Per le spese sostenute in relazione alla comunicazione in caso di crisi non viene applicata la franchigia.

Parte E

Definizioni

E1 Siti contaminati

Esistenza di aree di deposito di rifiuti e di aree con suolo e acque contaminati.

E2 Valori pecuniari

Denaro contante, carte di credito e di debito di ogni tipo, strumenti di monetica (quali cash card, tax card), assegni, monete virtuali (come i Bitcoin) e altri mezzi di pagamento, buoni, abbonamenti di qualsiasi genere, biglietti e valori mobiliari.

E3 Violazione della sicurezza delle informazioni

Pregiudizio della disponibilità, dell'integrità o della confidenzialità di dati elettronici o sistemi di elaborazione delle informazioni (incl. cyber-eventi).

Un cyber-evento è un attacco a sistemi IT o a sistemi di cloud computing. La causa di un cyber-evento deve essere imputabile a programmi nocivi, attacchi di hacker o attacchi Denial of Service attraverso le reti informatiche. È considerato cyber-evento anche l'attacco mediante un supporto dati digitale collegato al sistema IT.

E4 Danni corporali

La morte, il ferimento o un altro danno alla salute di persone, compresi i pregiudizi patrimoniali e le perdite di reddito che ne derivano. L'inserimento chirurgico di impianti o protesi sbagliati o che presentano vizi o difetti è considerato lesione corporale.

E5 Danni materiali

La distruzione, il danneggiamento o la perdita di cose mobili e immobili, compresi i pregiudizi patrimoniali e le perdite di reddito che ne derivano per il danneggiato. L'uccisione, il ferimento o altri danni alla salute di animali, nonché la loro perdita, sono equiparati a danni materiali. Non è considerato danno materiale il pregiudizio della funzionalità di una cosa senza ripercussioni sulla sostanza della cosa stessa.

E6 Spese per la prevenzione dei danni

Oneri derivanti dall'adozione di misure per la prevenzione dei danni, ossia misure opportunamente e immediatamente adottate al fine di scongiurare la minaccia di un danno assicurato il cui verificarsi è imminente.

Non sono considerati costi per la prevenzione dei danni gli oneri sostenuti in relazione al ritiro dal mercato o alla riconsegna di cose difettose, inclusi i relativi preparativi ritenuti necessari, nonché i costi sostenuti per provvedimenti alternativi al ritiro o alla riconsegna (ritiro di prodotti).

E7 Sinistro in serie

La totalità delle pretese per l'insieme dei danni e delle spese per la prevenzione dei danni, attribuibili alla stessa causa, è considerata come un unico evento (sinistro in serie), indipendentemente dal numero dei danneggiati, di coloro che avanzano pretese o degli aventi diritto. Più danni sono ritenuti attribuibili alla stessa causa quando siano ad esempio riconducibili allo stesso vizio o difetto di un prodotto o di un materiale (come errori nello sviluppo, nella costruzione o fabbricazione, nell'istruzione o nella presentazione), oppure allo stesso atto o alla stessa omissione (come violazione dell'obbligo di diligenza o errori).

E8 Inquinamento dell'ambiente

Perturbamenti durevoli dello stato dell'aria, delle acque di superficie, delle acque sotterranee, del suolo, della flora e della fauna dovuti a qualsiasi tipo di alterazione o a qualsiasi fattispecie che il diritto applicabile definisce come danno all'ambiente.

E9 USA/Canada

Tutti gli stati confederati, i territori federali e le province degli Stati Uniti d'America e del Canada, nonché tutti gli altri territori che sottostanno alla sovranità e alla giurisdizione di tali paesi.

E10 Danni patrimoniali

Danni pecuniari che non sono conseguenti né a un danno corporale né a un danno materiale subito dal danneggiato stesso.

E11 Persone assicurate

Sono considerate persone assicurate le persone fisiche o giuridiche di seguito specificate:

E11.1 Stipulante

Persona fisica o giuridica, società di persone, ente o istituto di diritto pubblico che risulta indicato nella polizza come «stipulante».

Se lo stipulante è nel suo complesso una società di persone o una comunione di proprietari, i soci o i membri della comunione sono equiparati allo stipulante stesso per quanto concerne diritti e obblighi.

Sono parimenti considerate come «stipulanti» altre eventuali imprese incluse nella polizza (ad esempio società affiliate).

E11.2 Rappresentanti dello stipulante

I rappresentanti attuali e passati dello stipulante e le persone a cui è affidata la direzione o la sorveglianza dell'impresa.

E11.3	Dipendenti e personale ausiliario I dipendenti attuali e passati e gli altri ausiliari dello <i>stipulante</i> in relazione all'esplicazione delle loro attività per conto dell'impresa assicurata. Le persone di cui alla disposizione B1.3 non rientrano nel novero di questa definizione.
E11.4	Terzi come proprietari del terreno Il proprietario del terreno, se lo <i>stipulante</i> è soltanto proprietario del fabbricato ma non del terreno (diritto di superficie).
E11.5	Imprese incluse nell'assicurazione Ulteriori «imprese incluse» nella polizza, compresa la cerchia di persone di cui alle disposizioni E11.2 - E11.4.
E11.6	Personale preso in prestito o in locazione Persone prese in prestito o in locazione, attualmente o in passato, dallo <i>stipulante</i> , le quali svolgono o hanno esplicato un'attività per conto dello <i>stipulante</i> stesso (locazione di personale o di servizi). Non sono considerate assicurate le persone che vengono date in prestito o in locazione dallo <i>stipulante</i> a favore di un terzo ed esplicano un'attività per conto di tale soggetto terzo (locazione di personale o di servizi).

E12 Rischio assicurato

Sono considerati come «rischio assicurato» i seguenti rischi:

E12.1	Rischio d'esercizio, professionale e prodotti Pericoli derivanti dal tipo d'impresa o di professione specificato nella polizza nonché dalle attività, dai servizi e dai prodotti ad essa normalmente attinenti.
E12.2	Rischio d'impianto Pericoli derivanti dalla proprietà e dal possesso (ad esempio affitto o locazione) di terreni, fabbricati, locali, altre opere o impianti.
E12.3	Rischi accessori Rischi accessori, tipici dell'azienda e del settore in questione, quali: • partecipazione a fiere ed esposizioni; • organizzazione, preparazione e svolgimento di manifestazioni aziendali, attività sportive e per il tempo libero; • imprese ausiliarie, come ad esempio officine per la manutenzione di macchinari e veicoli funzionali allo svolgimento dell'attività aziendale, distributori di carburante; • mense, corpo aziendale dei vigili del fuoco, medici aziendali, casse pensione, associazioni aziendali, asili nido; • binari di raccordo.
E12.4	Rischio ambientale Rischi per l'ambiente derivanti dall' <i>esercizio di impianti</i> , dall' <i>esercizio di attività aziendali e professionali</i> e dalla <i>fabbricazione di prodotti</i> .

E13 Anno di assicurazione

Per anno di assicurazione si intende il periodo di tempo in base al quale viene calcolato il premio annuo, il quale ha inizio con la data di esigibilità del premio annuo e si conclude il giorno antecedente alla data di esigibilità del premio annuo successivo.



Notificare un sinistro?

È possibile notificare un sinistro online,
in modo semplice e rapido, all'indirizzo:

[AXA.ch/dichiarazione-sinistro](https://www.axa.ch/dichiarazione-sinistro)

AXA
General-Guisan-Strasse 40
Casella postale 357
8401 Winterthur
AXA Assicurazioni SA

[AXA.ch](https://www.axa.ch)
[myAXA.ch](https://myaxa.ch) (portale clienti)